

Prot. n. 3425  
04/04/2019



## Aggiornamento Albi Giudici Popolari. Biennio 2021-2022

### IL SINDACO

Rende noto che, a norma dell'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287 e successive modifiche, sono aperti i termini per presentare istanza per essere iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Coloro che, non sono ancora iscritti, e sono interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- 2) Buona condotta morale;
- 3) Età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
- 4) Diploma di Scuola Media di I grado per Giudice Popolare di Corte di Assise e diploma di Scuola Media di secondo grado per Giudice Popolare di Corte di Assise di Appello;

Nelle istanze bisogna riportare nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio, professione e residenza anagrafica con via e numero civico. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 Luglio 2019.

Dalla residenza Municipale li 04.04.2019

IL SINDACO  
Dott. Bonansinga Gervasio Filippo

# Domanda di iscrizione nell'elenco dei giudici popolari

Al Sindaco del Comune di Meri  
c/o Ufficio Elettorale  
P.za Municipio – 98040 Meri

Scrivere in stampatello

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ |

residente a Meri in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

n. Telefono \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

## DICHIARA

- di essere di cittadinanza italiana,
  - di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Meri,
  - di essere in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_
  - di svolgere la seguente professione \_\_\_\_\_
- di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 12 della Legge 10.04.1951 n.287 e all'art. 1492, comma 1, del D. Lgs. 15.03.2010, n. 66  
e ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge 10.04.1951, n.287, e successive  
modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

## CHIEDE L'ISCRIZIONE:

- per le Corti di Assise (è richiesto il titolo di studio di scuola media di primo grado)
- per le Corti di Assise di Appello (è richiesto il titolo di studio di scuola media di secondo grado)

Allega copia del seguente documento di riconoscimento.....  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

D.P.R. n. 445/2000 – Art. 76, Comma 1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data \_\_\_\_\_

Il Richiedente

\_\_\_\_\_  
La firma deve essere leggibile

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

### **Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

### **Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

### **Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

### **Art. 1492, comma 1**

Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.